

**DELIBERAZIONE 2 LUGLIO 2026**  
**232/2026/R/EEL**

**INTEGRAZIONI ALLA REGOLAZIONE SULLE RISORSE ESSENZIALI PER LA SICUREZZA DEL SISTEMA ELETTRICO NELLA FASE DI CONSOLIDAMENTO, DI CUI AL TESTO INTEGRATO DEL DISPACCIAMENTO ELETTRICO**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1393<sup>a</sup> riunione del 2 luglio 2026

**VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, come emendata dalla direttiva (UE) 2024/1711 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 25 luglio 2023, 345/2023/R/eel, nella versione 4 attualmente vigente e approvata con la deliberazione 3 giugno 2025, 227/2025/R/eel (di seguito: TIDE);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 14 aprile 2026, 122/2026/R/eel (di seguito: documento per la consultazione 122/2026/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all'articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete).

**CONSIDERATO CHE:**

- il TIDE ha tra l'altro previsto che, a decorrere dalla fase di consolidamento del TIDE (1 febbraio 2026) e salvo specifiche eccezioni, il *Balancing Service Provider* (di seguito: BSP), vale a dire il partecipante al mercato che fornisce energia di

bilanciamento e/o capacità di bilanciamento, possa essere distinto dal *Balance Responsible Party* (di seguito: BRP), ossia il responsabile degli sbilanciamenti legati alle transazioni sul mercato dell'energia elettrica; tutte le unità di produzione hanno un BRP, mentre solo le unità di produzione abilitate (obbligatoriamente o volontariamente) hanno un BSP;

- per quanto attiene alle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, il TIDE stabilisce che:
  - per l'anno 2026, per le Unità Abilitate Singolarmente (di seguito: UAS) soggette ai regimi di essenzialità di cui alla deliberazione 111/06, il BRP assuma obbligatoriamente anche le funzioni di BSP (Sezione 4-30.4.5);
  - entro il 30 giugno 2026 i gestori delle unità di produzione relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema qualificate come UAS debbano identificare il BSP che stipulerà il contratto per l'erogazione dei servizi ancillari nazionali globali con decorrenza 1° gennaio 2027 (Sezione 4-30.4.5), per consentire a Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) di effettuare l'analisi di essenzialità per l'anno 2027 con il dovuto anticipo;
  - a partire dal 1° gennaio 2027, nel caso di UAS relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema a cui sono applicati i regimi ordinario e di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06, le funzioni di BSP e BRP siano obbligatoriamente svolte dallo stesso soggetto (Sezione 4-31.2).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la regolazione sulle risorse essenziali per la sicurezza del sistema elettrico di cui alla deliberazione 111/06 prevede che, con riferimento a un dato anno, siano svolte una serie di attività che vedono – direttamente o indirettamente - coinvolti gli “utenti del dispacciamento” che dispongono delle citate risorse; di norma, dette attività includono, tra l'altro:
  - prima dell'inizio dell'anno considerato, l'identificazione degli impianti singolarmente essenziali e dei raggruppamenti di impianti essenziali, la definizione dei parametri tecnico-economici per l'applicazione dei regimi di essenzialità alle risorse essenziali e l'individuazione dei regimi cui assoggettare le singole risorse essenziali;
  - dall'inizio dell'anno considerato, la partecipazione ai mercati nel rispetto dei vincoli di offerta stabiliti per lo specifico regime di essenzialità, l'eventuale modifica dei parametri tecnico-economici per l'applicazione dei regimi di essenzialità alle risorse essenziali, il riconoscimento dei relativi corrispettivi, previa presentazione - ove previsto - di apposite istanze e documenti contabili;
- prima dell'innovazione della regolazione del dispacciamento di cui al TIDE e con l'unica eccezione della fase sperimentale condotta tramite i progetti pilota, l'“utente del dispacciamento” era sia il partecipante al mercato che forniva energia di bilanciamento e/o capacità di bilanciamento sia il responsabile della programmazione e degli sbilanciamenti legati alle transazioni sul mercato dell'energia elettrica; poiché, come sopra evidenziato, con il TIDE le responsabilità dell'unico “utente del

dispacciamento” vengono ripartite tra BRP e BSP (ferme restando le deroghe sopra ricordate), si rende necessario specificare come tale ripartizione debba trovare attuazione nell’ambito della disciplina dell’essenzialità;

- con il documento per la consultazione 122/2026/R/eel, l’Autorità ha esposto i propri orientamenti in merito a detta ripartizione; in particolare:
  - con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell’anno 2026 per l’applicazione dei regimi di essenzialità *ex* deliberazione 111/06 nell’anno 2027, l’Autorità ha proposto che gli utenti del dispacciamento citati nelle disposizioni che riguardano l’identificazione preventiva delle risorse essenziali e le attività propedeutiche all’implementazione dei regimi tipici di essenzialità (regime ordinario e regime di reintegrazione, di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06) siano i BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da Unità non Abilitate da Programmare (tali unità, di seguito denominate UnAP, non essendo abilitate, non hanno un BSP) e i BSP in tutti gli altri casi;
  - nel caso di UAS relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema a cui sono applicati il regime ordinario o il regime di reintegrazione *ex* deliberazione 111/06, per cui occorre preventivamente identificare il soggetto che, ai sensi della Sezione 4-31.2 del TIDE, svolgerà le funzioni di BSP e BRP a partire dal 1° gennaio 2027, l’Autorità ha proposto che:
    - a) entro un termine predefinito anteriore all’anno di essenzialità considerato, con riferimento a ogni impianto essenziale che, contestualmente, è incluso nell’elenco degli impianti essenziali *ex* comma 63.1 della deliberazione 111/06 ed è composto almeno da un’UAS, il relativo BSP comunichi a Terna il soggetto, di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE, che svolgerà le funzioni sia di BSP sia di BRP per l’impianto nel periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui all’articolo 64 o all’articolo 65 della deliberazione 111/06;
    - b) ove Terna non riceva detta comunicazione entro il termine previsto, il soggetto di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE per l’impianto considerato corrisponda al BSP che avrebbe dovuto trasmettere la comunicazione;
  - per quanto riguarda gli impianti essenziali soggetti al regime ordinario o al regime di reintegrazione, per ciascun anno di essenzialità dal 2027 incluso, per le attività svolte durante l’anno considerato e dopo lo stesso (es. presentazione dell’istanza di reintegrazione nell’anno  $y+1$  per l’anno  $y$ ), l’Autorità ha proposto che l’utente del dispacciamento sia:
    - a) nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un’UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65 della deliberazione 111/06, il BSP ove diverso dal BRP;
    - b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP;
  - nel caso di UAS relative a impianti essenziali per la sicurezza del sistema da assoggettare al regime contrattuale di cui all’articolo 65*bis* della deliberazione 111/06, poiché tale regime può essere applicato soltanto a risorse abilitate e prevede obblighi esclusivamente con riferimento al mercato per il servizio di

dispacciamento, l’Autorità ha proposto che, in relazione agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, sin dalla fase di preparazione nell’anno 2026 per l’applicazione del regime nell’anno 2027, l’utente del dispacciamento menzionato nelle disposizioni che riguardano il regime contrattuale sia il BSP;

- in merito agli esiti della consultazione, si evidenzia che:
  - la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione condivide gli orientamenti dell’Autorità descritti nel documento per la consultazione 122/2026/R/eel;
  - diversi partecipanti alla consultazione hanno richiesto di disciplinare i casi di variazione dei BSP e/o BRP delle unità di produzione soggette alla disciplina sull’essenzialità e, a tal proposito, uno dei partecipanti ritiene opportuno che, sotto il profilo soggettivo, le partite economiche siano regolate secondo un criterio di competenza e non in base al momento della regolazione economica;
  - un operatore ha sottolineato che l’impostazione descritta nel citato documento è diversa da quella del vigente Codice di rete, secondo cui:
    - a) Terna si interfaccia con il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali, indipendentemente dalla loro abilitazione, e con il BSP nel caso di raggruppamenti di impianti essenziali;
    - b) per gli impianti soggetti al regime ordinario o al regime di reintegrazione, il BRP è il soggetto responsabile del rispetto dei vincoli di offerta e di funzionamento sul mercato elettrico a pronti e il soggetto con cui Terna regola i corrispettivi, il BSP è il soggetto responsabile del rispetto dei vincoli di offerta e di funzionamento sul mercato per il bilanciamento e il ridispacciamento e la regolazione economica dei corrispettivi è gestita all’interno del contratto di dispacciamento;
  - alcuni operatori hanno richiesto di intervenire su temi regolatori – la massimizzazione degli impianti di produzione alimentati da combustibili diversi dal gas naturale e il dispacciamento delle isole minori non interconnesse – che esulano dall’oggetto del documento per la consultazione 122/2026/R/eel.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- integrare la deliberazione 111/06, al fine di tenere conto delle norme del TIDE in tema di separazione tra BSP e BRP;
- prevedere che la deliberazione 111/06 sia integrata secondo l’impostazione illustrata nel documento per la consultazione 122/2026/R/eel, con alcune modifiche principalmente volte a considerare gli esiti della consultazione;
- precisare i criteri di identificazione del soggetto che, nei diversi casi, sostituisce l’utente del dispacciamento a decorrere dalla fase di preparazione nell’anno 2026 per l’applicazione dei regimi di essenzialità nell’anno 2027, anche al fine di considerare la possibilità che i BSP e/o i BRP cambino nel tempo e di chiarire i profili soggettivi della regolazione economica dei corrispettivi previsti dalla disciplina sull’essenzialità; a tal proposito, in particolare, si prevede che:

- i corrispettivi del regime ordinario e del regime contrattuale e i corrispettivi variabili del regime di reintegrazione siano regolati secondo il principio di competenza, coerentemente con il criterio sinora applicato; ciò implica che detti corrispettivi siano regolati da Terna con soggetti identificati in base ai periodi cui si riferiscono i medesimi corrispettivi;
- i corrispettivi di reintegrazione di cui al comma 63.13 della deliberazione 111/06 e gli acconti di cui al comma 65.30 della medesima deliberazione siano di norma regolati da Terna con il soggetto individuato in base al momento della regolazione economica della specifica partita considerata, per fare in modo che Terna possa regolare con un unico soggetto ciascuno di detti corrispettivi/acconti fissi, il cui calcolo dipende soltanto parzialmente da partite variabili unitarie e volumi di energia;
- che Terna aggiorni il Codice di rete coerentemente con le disposizioni del presente provvedimento, la cui impostazione considera il fatto che l'analisi preventiva di essenzialità svolta da Terna, che costituisce il punto di partenza del processo di applicazione della disciplina sulle risorse essenziali di cui alla deliberazione 111/06, si concentra sui BSP (ove presenti), ai fini dell'individuazione dei raggruppamenti di impianti essenziali, e sugli impianti singolarmente essenziali, costituiti prevalentemente da UAS

## **DELIBERA**

1. di integrare la deliberazione 111/06 nei termini di seguito indicati:
  - dopo il comma 63.14, sono aggiunti i commi seguenti: “
    - 63.15 A decorrere dall'anno 2026, con cadenza annuale, entro trenta (30) giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 63.1 o, se precedente, entro il giorno 30 novembre dell'anno della medesima pubblicazione, con riferimento a ogni impianto essenziale che, contestualmente, è incluso nel citato elenco ed è composto almeno da un'UAS, il relativo BSP comunica a Terna il soggetto, di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE, che svolgerà le funzioni sia di BSP sia di BRP per l'impianto nel periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui all'articolo 64 o all'articolo 65. Ove Terna non riceva detta comunicazione entro il termine previsto, il soggetto di cui alla Sezione 4-31.2 del TIDE per l'impianto considerato corrisponde al BSP. Le azioni volte a rendere possibile lo svolgimento congiunto delle funzioni di BSP e BRP sono poste in essere in tempo utile ad assicurare che detto svolgimento decorra dall'inizio del periodo di applicazione del regime di essenzialità di cui all'articolo 64 o all'articolo 65.
    - 63.16 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 63.3, 63.4, 63.5, 63.6, 63.11, 63.11.1, 63.11.2 e 63.11.3 è il BRP nel

caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.

- 63.17 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui al comma 63.7 e alla prima proposizione del comma 63.12 è:
- nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15;
  - nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.
- 63.18 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui alla seconda proposizione del comma 63.12 è il soggetto di cui al comma 65.47, lettera b).”;
- dopo il comma 64.49, sono aggiunti i commi seguenti: “

64.50 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 64.16, 64.22.2, 64.29, 64.30 e 64.31 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.

64.51 In relazione agli anni dal 2027 incluso, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 64.1, 64.2, 64.3, 64.7, 64.8, 64.8.1, 64.9, 64.10, 64.19.1, 64.27, 64.33, 64.35, 64.38, 64.39, 64.40, 64.41, 64.42, 64.43 e 64.44 è:

    - nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15;
    - nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.”;
  - al comma 65.12, dopo la lettera e) è aggiunta la lettera seguente: “

f) i commi 64.50 e 64.51, limitatamente alle disposizioni relative ai commi menzionati nelle precedenti lettere.”;
  - dopo il comma 65.44, sono aggiunti i commi seguenti: “

65.45 Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65.3.6 e 65.3.7 è il BRP nel caso degli impianti singolarmente essenziali costituiti soltanto da UnAP e il BSP negli altri casi.

65.46 In relazione agli anni dal 2027 incluso, fatto salvo quanto previsto dal comma 65.47, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65.1, 65.2, 65.3, 65.3.1, 65.3.2, 65.3.4, 65.3.5, 65.3.9, 65.4, 65.19, 65.20.2, 65.21, 65.22, 65.23, 65.24, 65.24.1, 65.27, 65.27.1, 65.28, 65.29, 65.30, 65.31, 65.34, 65.36, 65.37, 65.39, 65.40 e 65.41 è:

    - nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;

- b) nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.
- 65.47 In relazione agli anni dal 2027 incluso:
- a) i corrispettivi di cui ai commi 65.2 e 65.3.3 sono regolati, sotto il profilo soggettivo, secondo il criterio di competenza;
  - b) il corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 63.13 e gli acconti del corrispettivo di reintegrazione di cui al comma 65.30 sono di norma regolati da Terna con il soggetto che, al momento della regolazione economica della partita, è:
    1. nel caso di impianti essenziali che sono composti almeno da un'UAS, il soggetto che svolge le funzioni sia di BSP sia di BRP, di cui al comma 63.15, e, dopo il periodo di applicazione dei regimi di cui agli articoli 64 e 65, il BSP ove diverso dal BRP;
    2. nel caso di impianti essenziali che sono composti soltanto da UnAP, il BRP.”;
- dopo il comma 65bis.12, è aggiunto il comma seguente: “

65bis.13. Con riferimento agli anni di essenzialità dal 2027 incluso, a decorrere dalla fase di preparazione nell'anno 2026 per l'applicazione dei regimi di cui alla Parte III, Titolo 2, nell'anno 2027, l'utente del dispacciamento di cui ai commi 65bis.1, 65bis.2, 65bis.3, 65bis.4, 65bis.5, 65bis.7, 65bis.8, 65bis.9, 65bis.10 e 65bis.12 è il BSP.”;
2. di prevedere che Terna S.p.A. aggiorni il Codice di rete coerentemente con le disposizioni del presente provvedimento;
  3. di trasmettere il presente provvedimento a Terna S.p.A.;
  4. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 111/06, come risultante dalle integrazioni apportate con lo stesso, sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

2 luglio 2026

IL PRESIDENTE  
*Nicola Dell'Acqua*